

TRIBUNALE DI NAPOLI**Sezione X civile**

Il Giudice, dott. Giovanni Scotto di Carlo,

nel procedimento ex art. 702 bis e segg. c.p.c., vertente tra le parti:

IODICE Domenico, nato a S. Giorgio a Cremano il 26 marzo 1955, C.F. DCIDNC55C26H892D; **IODICE Vincenza Eleonora**, nata a S. Giorgio a Cremano il 13 luglio 1965, C.F. DCIVCN65L53H892N; **IODICE Maria Rosaria**, nata a S. Giorgio a Cremano il 12 febbraio 1951 C.F. DCIMRS51B52H892A; **ZINNO Giovanna**, nata a Portici il 17 aprile 1958, C.F. ZNNGNN58D57G902V, quale erede del marito IODICE Giorgio; **IODICE Angelo Francesco Maria**, nato a San Pietroburgo (Russia) il 12 febbraio 1989, C.F. DCINLF89B12Z154T, quale erede del padre IODICE Giorgio e della nonna D'ANTONIO Giovanna

tutti residenti in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Filippo Turati, 14 ed elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Posillipo, n. 239 presso lo studio degli Avv.ti Benedetta Leone e Giovanni Leone, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti

– **RICORRENTI**

E

Comune di Napoli (cf: 80014890638), in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica in Palazzo S. Giacomo, p.zza del Municipio – Napoli, unitamente all'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende, giusta procura speciale in atti, a mezzo dell'avv. Stefano Canzio Moriconi

– **RESISTENTE**–

Letto il ricorso, la comparsa di costituzione e le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza, ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis e ter c.p.c.

Premesso e rilevato, in fatto:

- 1) i ricorrenti hanno esposto di essere comproprietari di un suolo sito nel Comune di Napoli, alla via Prospero Guidone, riportato in Catasto al Foglio 157, particella 419, orto irriguo, di mq. 3.122 e particella 418, fabbricato rurale, di mq. 150, della consistenza complessiva di mq. 3.272, che fu oggetto di requisizione da parte del Sindaco di Napoli in virtù di decreto n. 116 del 31 dicembre 1980, emesso a seguito del sisma del 23 novembre 1980 al fine di provvedere alla sistemazione di alloggi di fortuna (containers) per le famiglie terremotate;
- 2) i ricorrenti hanno altresì esposto che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8128 dell'11 agosto 1987, condannò il Comune di Napoli al rilascio del terreno in favore del proprio dante causa e che, con sentenza n. 3687 del 2 aprile 1993, condannò il Ministero della protezione civile ed il Comune di Napoli al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento del danno pari a £. 129.854.314, oltre interessi legali dall'11.08.1987 ed alle spese processuali; tali sentenze furono poi confermate dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1599 del 3 luglio 1998, non oggetto di ulteriore impugnazione;



3) i ricorrenti hanno inoltre aggiunto che, non avendo il Comune di Napoli eseguita la restituzione del suolo, intrapresero un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale civile di Napoli per ottenere la restituzione del suolo e il pagamento del danno dovuto per il periodo di occupazione successivo alla precedente sentenza e che il Tribunale di Napoli, con sentenza n.12535 del 16 dicembre 2003, respinse tali domande; tale ultima sentenza fu però parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1031 del 3 aprile 2006, che accogliendo parzialmente l'appello, condannò il Comune di Napoli al pagamento del risarcimento del danno per il tempo successivo alla precedente pronuncia del 3 luglio 1998 e sino a tutto il 2005;

4) hanno altresì precisato di aver adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli per conseguire l'ottemperanza al *dictum* del Giudice ordinario, chiedendo con separati ricorsi la restituzione del suolo ed il pagamento delle somme di loro spettanza, per cui il TAR Napoli, in accoglimento dei ricorsi, dichiarò l'obbligo di ottemperanza e dispose la nomina di un commissario ad acta, ma che, nonostante ciò, il fondo non è stato restituito ed anzi la sua destinazione è stata ulteriormente trasformata dal Comune di Napoli, che vi ha realizzato un parco giochi ed un'area parcheggio;

5) sulla base di tali premesse, con il ricorso ex art.702 bis c.p.c. qui in esame i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare il Comune di Napoli al pagamento del risarcimento del danno per ogni anno di illegittima detenzione successivo al 2005, da calcolarsi sulla base del valore venale dell'area sul libero mercato e sulla scorta di quanto statuito dal comma 3 dell'art. 42 bis del T.U. espropri n. 327 del 2001, pari al 5% del valore dell'immobile quale mancato utile, tenendo conto della stima di valore depositata, ovvero della stima da eseguire a mezzo di consulenza tecnica di ufficio;

6) il Comune di Napoli si è costituito preliminarmente eccependo la prescrizione il periodo di occupazione antecedente al quinquennio precedente la notificazione del ricorso, evidenziando che i ricorrenti, dopo il giudizio sfociato nella sentenza n.1031 del 2006 resa dalla Corte di Appello e fino al presente ricorso, non hanno mai formalizzato richieste di risarcimento dei danni, bensì solo di restituzione del bene;

7) oltre ad eccepire la prescrizione, il Comune ha contestato la domanda nel merito e con riferimento al quantum della pretesa risarcitoria;
ritenuto in diritto che:

Nella materia che ci occupa negli ultimi anni si è verificato un contrasto giurisprudenziale: in particolare, secondo un recente orientamento, espresso in numerose sentenze di legittimità, si afferma che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "*in re ipsa*", come da altre pronunzie affermato, atteso che il concetto di *danno in re ipsa* giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia



con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titolo", laddove evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione e la possibilità concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. 25/05/2021, n. 14268).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la recentissima sentenza 15 novembre 2022 n.33645, hanno recentemente risolto il contrasto tra la giurisprudenza espressa soprattutto della Seconda Sezione Civile della Cassazione, favorevole al danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titolo di immobile, laddove il carattere in re ipsa del danno viene fatto discendere dalla natura fruttifera del bene (da ultimo Cass. 25 maggio 2022, n. 6359; 31 luglio 2019 n.20708) e l'orientamento espresso soprattutto dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, secondo cui il danno conseguente all'occupazione sine titolo, in quanto danno conseguenza, deve essere allegato e provato e non può essere confuso con l'evento di danno rappresentato dalla mancata disponibilità dell'immobile a causa dell'abusiva occupazione (da ultimo Cass. 6 ottobre 2021, n. 27126; 29 settembre 2021, n. 26331; 25 maggio 2021, n. 14268); ebbene, le Sezioni Unite hanno chiarito che *«nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato»*, precisando che la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, ma che è comunque richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.

Ciò detto, va però sottolineato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella citata sentenza 15 novembre 2022 n.33645, hanno altresì precisato che *“Non è invece richiesta l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa nell'ipotesi dell'occupazione sine titolo da parte della pubblica amministrazione, trattandosi di fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva. L'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 prevede che, in caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e di successivo provvedimento di acquisizione, sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37 del medesimo d.P.R. n. 327. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non*



risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene come appena determinato” . La sentenza delle Sezioni Unite ha altresì fatto una precisazione che rileva nella fattispecie in esame, aggiungendo che “Anche nel caso di mancanza di formale acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis, o di procedimento non conclusosi con un valido ed efficace decreto di esproprio o con un accordo di cessione, è configurabile per la giurisprudenza un danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato, abitualmente determinato in via equitativa in favore del privato”.

Nella fattispecie, dunque, non essendovi stato alcun valido atto di formale acquisizione, non può applicarsi l’indennizzo previsto dall’art.42 bis del D.P.R. 327/2011, bensì deve farsi ricorso un criterio equitativo, quale può essere la liquidazione del danno nella somma pari agli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione (così come stabilito da Cass. 20 novembre 2018, n. 29990); non risultando che si tratti di area edificabile, ed anzi dagli atti emergendo il contrario, quale criterio equitativo di liquidazione del danno non può che prendersi in considerazione la determinazione del risarcimento disposta precedentemente dalla sentenza resa inter partes dalla Corte di Appello n.1031/2006, passata in giudicato, nella quale il risarcimento del medesimo danno di cui si chiede qui il ristoro, con riferimento al periodo 2005-2006, si liquida la somma di €2.000,00 per anno.

Tale determinazione della medesima tipologia di danno di cui qui si tratta, applicata per gli anni precedenti quelli oggetto di domanda, costituisce giudicato tra le parti ed è quindi la forma preferibile di valutazione equitativa da applicare alla fattispecie.

Tenendo conto delle modeste variazioni del mercato immobiliare verificatesi dal 2006 ad oggi, il medesimo importo di €2.000,00 per anno applicato per il 2005-2006 può ritenersi ancora attuale e tuttora applicabile al periodo oggetto di domanda quale criterio equitativo; va infatti considerato che dal 2006 i valori immobiliari e le rendite non sono sensibilmente mutati, anzi in alcuni casi hanno fatto registrare ribassi dovuti alla perdurante crisi economica. Quanto all’eccezione di prescrizione per il periodo relativo ad oltre cinque anni prima del deposito del ricorso, tempestivamente sollevata dal Comune di Napoli, ne va rilevata la fondatezza: secondo la Corte Suprema, infatti, l'occupazione illegittima costituisce una condotta antigiusuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell'immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi (Cass. 02/03/2022, n. 6867).



Mancando la prova di atti interruttivi, va quindi affermata la prescrizione del danno per il periodo compreso tra il 3 aprile 2006 (data della sentenza n.1031/2006 che ha liquidato il danno fino ad allora maturato) ed il 12 agosto 2016, ovvero fino a cinque anni prima del deposito del ricorso qui in esame.

In definitiva, per il periodo da agosto 2016 ad agosto 2022 si liquidano complessivi €.12.000,00, cui si aggiungono €.834 per il periodo agosto 2022/gennaio 2023, per un totale di €.12.834,00, oltre interessi legali sulle frazioni di credito maturate di anno in anno.

Considerato il parziale accoglimento della domanda, anche per effetto dell'eccezione di prescrizione fondatamente sollevata dal convenuto Comune di Napoli, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

visti gli artt.702 bis e 702 ter c.p.c.

- 1) Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di €.12.834,00, a titolo di risarcimento per l'occupazione illegittima del fondo oggetto di causa nel periodo compreso tra il 12/8/2016 e la data di pronunzia del presente provvedimento, oltre interessi legali calcolate sulle frazioni di credito maturate di anno in anno, dichiarando viceversa prescritto il diritto al risarcimento del danno per il periodo compreso tra il 3/4/2006 ed l'11/8/2016;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Si comunichi.

Napoli, data del deposito telematico

Il Giudice

dott.Giovanni Scotto di Carlo



